

TRA CONSUETUDINE E ABUSI

TESTAMENTI DELL'ANIMA E CONFLITTI GIURISDIZIONALI
NEL REGNO DI NAPOLI (SECOLO XVII)*

Nonostante i reiterati interventi, nel corso della seconda metà del XVI secolo, delle autorità centrali e periferiche, sia pontificie, sia regnicole¹, la questione dei *testamenti dell'anima* o *ad pias causas*², imposti, per consuetudine «antica e memorabile»³, dall'episcopato del Regno di Napoli sui beni di coloro che erano morti senza aver disposto lasciati a favore della Chiesa⁴, alimenterà, anche durante il

* Abbreviazioni: Asn (Archivio di Stato di Napoli), Asv (Archivio Segreto Vaticano).

Il saggio s'inserisce in una più ampia ricerca (che costituisce una novità nell'ambito della letteratura storica testamentaria) sulla prassi dei *testamenti dell'anima* imposti, per consuetudine e in maniera arbitraria, dall'episcopato del Regno di Napoli, il cui intervento nella successione *ab intestato* (*ius testandi* vescovile), riscontrato anche in altri Stati italiani ed europei (Francia, Inghilterra, Spagna), sarà oggetto, a partire dal XVI secolo, di un'aspra conflittualità sul piano giurisdizionale, scatenata dai *Memoriali* presentati al Consiglio Collaterale da quegli eredi dei morti *ab intestato* che non intendevano piegarsi alle richieste delle autorità diocesane locali, in alcuni casi assai onerose e non giustificabili sul piano giuridico civile, ma anche ecclesiastico.

¹ Cfr. F. Gaudio, *Un'inchiesta cinquecentesca sull'episcopato del Regno di Napoli*, in A. Giuffrida, F. D'Avenia, D. Palermo (a cura di), *Studi storici dedicati a Orazio Cancila*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2011, pp. 273-305.

² Sugli aspetti giuridici e religiosi di tale forma testamentaria (variamente definita, con riferimento alla Francia e alla Spagna: *testamenti in loco defuncti*, *ordinatio pro anima*, *supra corpus*), cfr. R. Aubenas (*Autour du testament loco defuncti*, «Annales de la Faculté de droit d'Aix», n.

35, année 1942; *Une institution aux confins du droit et de la religion: L'ordinatio pro anima*) en *Languedc aux XV^e-XVI^e siècles*, «Revue d'histoire de l'Église de France», année 1943, vol. 29, n. 116, pp. 252-262) e i recenti volumi di N. Rapún Gimeno («*Intestatio*» e «*inconfessio*». «*Qui porro intestatus decesserit habebatur olim pro damnato ac infami*». *Apuntes sobre su tratamiento legal en la Edad Media. Posición del Derecho aragonés*, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2007; *La intervención de la Iglesia en la sucesión «ab intestato»*, Zaragoza s. XVI-XVIII, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2010).

³ Sulle origini degli interventi vescovili nella successione *ab intestato*, per un quadro europeo, si rinvia al documentato contributo di N. Rapún Gimeno, *La intervención de la Iglesia* cit., pp. 27 e sgg. Fondato su un'ampia documentazione statutaria prodotta, a partire dal secolo XII, dalle città italiane (tra cui, Vercelli, Palermo, Pisa, Cava, Venezia, Grosseto, Savona) per regolare la successione *ab intestato*, è sempre utile il classico lavoro di A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, vol. IV, *Storia del diritto privato*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1893 (rist. anast., Forni, Bologna, 1966).

⁴ Sul complesso delle disposizioni *pro anima* (atti notarili *mortis causa* e *inter vivos*, lasciati *ad aures*) attraverso le quali

XVII secolo, un'aspra conflittualità sul piano giurisdizionale tra viceré ed episcopato meridionale, innescando una serie di vertenze tra alcuni vescovi e gli eredi dei morti *ab intestato*, talvolta sostenuti, nella difesa degli interessi legittimi, dai governanti locali.

Agli inizi del Seicento, la prima comunità interessata dai contrasti è quella di Trivento, i cui amministratori denunciarono, in un *Memoriale* inviato alla *Delegazione della Real Giurisdizione* in Napoli⁵, i soprusi del «moderno, et nuovo Vescovo di detta Città» (Pietro Paolo Bisnetti) che

per ogni figurata minima, et benché ingiusta causa contra ogni legge procede, et intende procedere a fulminatione di scomuniche contra li cittadini, et particolari di essa città in grandissimo detrimento et interesse delli vassalli di Sua Maestà, quali benché tengano chiara et manifesta raggione tutta volta per timore della scomunica sono forzati perdere loro raggioni, et actioni come con effetto non la possano conseguire⁶.

In particolare, sotto la minaccia di scomunica e «contra l'antiquo solito, et consuetudine della città», gli abitanti erano «forzati» dal vescovo e dal Capitolo a pagare «decime insolite» e giammai esatte (gabella sulla vendita del vino) e ad accettare l'imposizione dei *testamenti dell'anima* («Alli cittadini che moreno senza testamento lui li fa et pretende fare testamento facendosi dall'herede pagare grosse somme di denari contra ogni legge divina et humana») ⁷. Su quest'ultimo punto, il delegato della Real Giurisdizione, Fulvio di Costanzo, in un'*ortatoria*⁸ al vescovo del 31 ottobre 1607, nel richiamare l'osservanza delle prammatiche, manifestò la sua contrarietà alla pratica

venne accumulandosi, durante l'Età moderna, il patrimonio ecclesiastico, secolare e regolare, cfr. F. Gaudioso, *Famiglia, proprietà e coscienza religiosa nel Mezzogiorno d'Italia (secoli XVI-XIX)*, Congedo editore, Galatina, 2005, pp. 51-102.

⁵ Era un «ufficio», sorto nel 1562 (Asn, *Delegazione della Real Giurisdizione*, vol. 195, fasc. 89), «per impedire gli abusi dei vescovi, che erano di carattere patrimoniale (decime, censi, redditi), di carattere spirituale (scomuniche, interdetti), di natura giurisdizionale (pretese dei vescovi di giudicare cause di competenza dei giudici regi)»; A. Caruso, *La Delegazione della Real Giurisdizione e il suo Archivio*, «Archivi d'Italia», VII, 1940, p. 123. Il delegato della Real Giurisdizione era anche Consigliere del Collaterale e, in tale funzione, relazionava al Consiglio Collaterale

nei casi di estrema gravità, informando il Cappellano Maggiore e, talvolta, lo stesso Viceré (le notizie sono in Asn, *Inventario della Delegazione della Real Giurisdizione. Introduzione, note ed inventario a cura del ricercatore storico-scientifico Dott. Sergio Masella*, anno 1991, p. 10).

⁶ Asn, *Delegazione della Real Giurisdizione*, vol. 177, fasc. 12, c. 1r.

⁷ Ivi, c. 1v.

⁸ Tra i «rimedi contra Prelati, che turbano la Reale Giurisdizione» figurano le *Lettere Ortatoriali* (la prima delle quali, «molto agra», venne inviata, il 13 aprile 1270, dal re Carlo I al vicario dell'arcivescovo di Benevento e al Capitolo cittadino), «ch'è stato sempre solito in questo Regno di scrivere a' Prelati, che hanno tentato perturbare, ed usurpare la Reggia Giurisdizione, ed intrromtersi contra Laici in

vescovile di fare il testamento a coloro che fossero morti intestati, ribadendo l'applicazione delle norme sinodali dell'arcidiocesi di Napoli del 1569 (confermate dal concilio provinciale del 1576), con le quali, al fine di stabilire un dialogo con l'autorità vicereale, si disponeva che i «testamenti dell'anima andavano, di per sé, tolti "omnino de medio", nell'intento di trovare, sul piano giurisdizionale, un accordo sul controllo degli abusi vescovili»⁹.

Et in quanto al terzo, et ultimo capo non possemo ne anco lasciare di non meravigliarcene, et dirve che come dovete sapere la legge ha consentito che l'homo possa morire ab intestato, et non ci è legge naturale, canonica, o civile che ordeni, o consenta che il vivo habia da fare il testamento al morto, ricordandone anco che in le constitutioni sinodali fatte in questa fidelissima città de Napoli nelle quali intervennero con lo Reverendo Mario Carrafa molti vescovi, et theologi fu espressamente statuito, et ordinato che li prelati non potessero nullo modo fare li testamenti a quelli che moreno ab intestato, non obstante qualsivoglia consuetudine che ci fosse stata in contrario¹⁰.

Il delegato della Real Giurisdizione concludeva l'*ortatoria* con l'invito al prelado di ritirare la scomunica e di non ricorrere, per l'avvenire, all'abuso dei *testamenti dell'anima*.

Et per ciò stante le cause predette ne diciamo anco, et exorthiamo che non vogliate molestare l'eredi delli predetti morti con restituirle quel che forse per tal causa se li fosse exeguito riducendo tutto l'innovato ad pristinum astenendovi per l'avvenire de fare simili testamenti et di turbare la Real Giurisdizione et inquietare li sudditi di Sua Maestà per tante vie et con tanti termini perché d'altro modo saremo forzati fare altra conveniente et legitima provvisione et non farete lo contrario per quanto desiderate far cosa grata alla predetta Maestà et a noi¹¹.

A distanza di un anno, il 30 novembre 1608, gli abitanti dei casali di Pattano denunciarono, in un *Memoriale*, il vicario della Badia, Don

quelle cose, che non ispettano alla loro Giurisdizione»); B. Chioccarello, *Archivio della Reggia Giurisdizione del Regno di Napoli. Ristretto in Indice Compendioso. In cui si riferiscono per ordine, ed in breve le Scritture, che nel medesimo si contengono, di Commessione Reggia raccolte, e in XVIII Tomi divise dal dottor Bartolomeo Chioccarello. Ora dato alla luce la prima volta, per la cognizione della Pratica, e delle Leggi, circa le differenze delle Giurisdizioni Ecclesiastica, e Secolare. Utile anzi necessario alla concordia, e pace d'ambodue, alla*

difesa de' Vassalli di Sua Maestà, ed alla quiete del Regno, Venezia [ma: Napoli] 1721, pp. 153-154.

⁹ M. Miele, *I concili provinciali del Mezzogiorno in età moderna*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2001, pp. 164-172. Una documentata analisi della legislazione sinodale spagnola (diocesi di Saragozza) è in N. Rapún Gimeno, *La intervención de la Iglesia cit.*, pp. 457 e sgg.

¹⁰ Asn, *Delegazione della Real Giurisdizione*, vol. 177, fasc. 12, c. 2r-v.

¹¹ Ivi, cc. 2v-3r.

Andrea Pascale, per aver fatto molti testamenti *ad pias causas* a cittadini morti *ab intestato*, appropriandosi di «molte cose». Tra i casi segnalati, portarono all'attenzione del Collaterale la vicenda di Giovan Giacomo Masucco, morto ammazzato, per il quale il vicario

fe' un testamento exhorbitante a rispetto della qualità sua poiché nella sua heredità non ci è tanto che si possano pagare li debiti e per detto testamento ha tolto a' detti heredi del detto un paro de bovi, et quelli venduti senza far l'atti avanti nostro ufficiale, essendo iodice competente come a' laici, et l'ha venduti docati 30 non senza gran danno de detti heredi, et pregiuditio delli poveri cittadini de detti casali¹².

Il Collaterale («filtro» di tutto il sistema giudiziario del Regno e «organo in grado di controllare al tempo stesso società politica e società civile»)¹³, con «ragionato divieto», stigmatizzò «l'abuso di fare i testamenti a' morti *ab intestato*», ordinando al vicario di non reiterare tali atti unilaterali senza il consenso degli eredi e, nel contempo, «restituirsi tutto ciò ch'erasi per tal cagione esatto», in quanto «la legge ha consentito che l'homo possa morire *ab intestato*, et non ci è legge naturale canonica o civile, che ordini, o consenta che il vivo habia da fare il testamento al morto».

Per il rispetto di tale risoluzione si faceva carico agli ufficiali dei casali di Pattano di procedere, «etiam armata manu», al recupero dei due bovi o della somma incassata dalla vendita. Sollecitato dalle lettere regie notificategli l'11 maggio 1609, il vicario, nel sostenere che per le spese funebri e i diritti per l'anima erano stati impiegati 16 ducati e non 30, come dichiarato nel *Memoriale* dei casalesi, difese il proprio operato richiamandosi alla «observantia», «immemorabilis et antiquissima», della consuetudine dei *testamenti dell'anima*, ammessi dai provvedimenti sinodali e conciliari delle diocesi della provincia salernitana e caputaquense¹⁴.

Un caso esemplare è quello che vide coinvolto, nel 1610, il vescovo calabrese di San Marco, Giovanni Vincenzo Consacco, che, nella scia di un suo predecessore (Antonio Migliori, contro il quale, nel 1588, il viceré, per frenare l'abuso dei *testamenti dell'anima*, dispose numerose e inutili «provisioni»)¹⁵, pretendeva il prelievo della «quarta de' beni

¹² Ivi, vol. 177, fasc. 28, c. 1r.

¹³ A. Musi, *Mezzogiorno spagnolo. La via napoletana allo Stato moderno*, Guida, Napoli, 1991, p. 52. Cfr., inoltre, il recente volume di R. Sicilia, *Un Consiglio di spada e di toga. Il Collaterale napoletano dal 1443 al 1542*, Guida, Napoli, 2010. Per un confronto con la Spagna (diocesi di Saragozza), nella quale operava un «Giudice

delle Cause Pie», si rinvia alla documentata analisi processuale di N. Rapún Gimeno, *La intervención de la Iglesia* cit., pp. 715-780.

¹⁴ Asn, *Delegazione della Real Giurisdizione*, vol. 177, fasc. 28 cc. 1r-2v.

¹⁵ Emblematico, al riguardo, il contrasto con l'autorità vicereale per la scomunica comminata alla marchesa di Corleto,

mobili» dall'eredità di Davide Cordasco di San Donato, forgiudicato e morto, secondo la curia vescovile, *ab intestato*. L'erede del defunto, colpito da un «cartone di scomunica» per essersi opposto alle pretese vescovili, il 24 gennaio, ricorse al Collaterale, che, il successivo 10 marzo, per il tramite del notaio Carlo Brigata di Roggiano, fece notificare al vescovo un'*ortatoria* contenente «Ordini ragionati» con i quali, «condannandosi l'abuso», si prescriveva «di rivocarsi la scomunica, e ridursi il tutto ad pristinum». Il delegato della Real Giurisdizione, Fulvio di Costanzo, nell'esprimere, a nome della Giunta, vivo disappunto per la vicenda («ne semo rimasti meravigliati»), ordinò di revocare la scomunica e di non molestare chi si opponeva al prelievo della quarta parte dei beni dell'eredità Cordasco, il quale, contrariamente a quanto sostenuto dal vescovo, aveva già fatto testamento («come intendemo che habbiate già visto») anche nella sua condizione di forgiudicato¹⁶.

Lucrezia Carafa, il cui marito, Ippolito Sanseverino era morto nel 1587 *ab intestato*. Sulla questione cfr. F. Gaudio, *Un'inchiesta cinquecentesca* cit., pp. 297-304.

¹⁶ Asn, *Delegazione della Real Giurisdizione*, vol. 178, fasc. 14. L'imposizione del *testamento dell'anima* anche a coloro che, in vita, s'erano già rivolti ad un notaio regio per la stipula del loro testamento era una prassi riscontrata anche in altre diocesi del Regno, come si rileva, tra gli altri casi, dalla vicenda che vide coinvolti, in Terra d'Otranto, il vescovo di Gallipoli Consalvo de Rueda e gli eredi (il nipote e la moglie) del gallipolino Giovanni Maria di Napoli, morto il 16 marzo 1624. Pur avendo, il di Napoli, l'11 gennaio 1620, dettato al notaio di Gallipoli Francesco Alemanno un testamento *nuncupativo* (nel quale «pro male ablato incerto reliquit carolenos quinque»), il vescovo de Rueda, dopo aver proceduto a far compilare un dettagliato «Inventario delle robbe del quondam Giovanni Maria di Napoli, che tiene, et possiede nel presente», lo stesso giorno del decesso, prima di concedere la sepoltura ecclesiastica nella chiesa parrocchiale, impose il *testamento dell'anima*, dichiarando che il Di Napoli era morto «senza far testamento, e toccando a Noi ex antiqua consuetudine disporre della robba c'ha lasciato, e far il suo testamento ad *pias causas* per

beneficio di sua anima». Non rispettando la volontà manifestata in vita dal Di Napoli, il vescovo, arrogandosi la facoltà di far il testamento al morto («testando dicemus»), dispose una serie di lasciti per la sepoltura del cadavere, per «l'esequie, et pompe funerali», per la celebrazione di 70 messe e 5 carlini «per mal ablato». Infine, «se gl'incarriga la conscientia a detti heredi, che debbian con ogni carità, et avere in curam che se li facci quanti più suffraggi potranno per beneficio dell'anima di detto Gio: Maria acciò la misericordia divina lo riceva nella quiete eterna etc.» (L'atto è conservato nell'Archivio Storico Diocesano di Gallipoli, *Fondo vescovi*, cartella 2). Su quest'abuso, ha scritto A. Pertile: «La parte attribuita ai vescovi nella esecuzione dei testamenti diede origine, in molti luoghi, in favore degli ecclesiastici, al diritto di supplire alla volontà di coloro che morivano senza far testamento, o che, avendolo fatto, non aveano disposto alcun che a scopo pio [...]. Quell'uso s'era venuto introducendo da principio per consenso degli stessi parenti del defunto; perché stimavasi connaturale all'uomo il desiderio di provvedere al bene dell'anima propria [...]. Coll'andare del tempo, quella che era stata connivenza per singoli casi si convertì in un dovere» (*Storia del diritto italiano* cit., pp. 40-41).

Un'altra diocesi al centro di un contenzioso con la suprema magistratura giurisdizionale è quella di Nocera de' Pagani, il cui vescovo Simone Lunadoro (1602-1610), per aver continuato nell'imposizione dei testamenti in nome dei morti (in analogia con il suo predecessore Sulpizio Costantino, che, per gli abusi in materia di *testamenti dell'anima*, era stato destinatario di un provvedimento della Congregazione dei Vescovi e Regolari che, il 7 luglio 1594, aveva riconosciuto al vescovo la facoltà di fare testamenti per i morti *ab intestato*, a condizione che, d'intesa con gli eredi, usasse «paterna discrezione, considerando la qualità della persona, facoltà, famiglia et essercitio», rispettando la presunta volontà benefica del defunto)¹⁷, venne denunciato da Laudonia Guerritore di Nocera, vedova di Marcello Pepe (morto *ab intestato* nel dicembre del 1609) e tutrice dei figli Fabrizio, Dezio, e Margherita Pepe. La vedova, con ricorso scritto da Andrea Guerritore, presentò al Collaterale un *Memoriale* contro il vescovo che, in cambio della «licenza» di sepoltura al cadavere del marito, pretendeva, con atto del notaio Tiberio Tortora, l'impegno «di pagare quello, che detto Vescovo avesse arbitrato, seù testato». Pur «obbligatosi esso notaro», la «supplicante», per comporre la questione ed evitare «le liti», offrì la somma di venti ducati e il vescovo, il quale

non solo non se contentò, ma fe' il testamento ad *pias causas*, disponendo docati cento quaranta tre dell'eredità di detto Marcello, ascendente a docati settecento in circa, del qual testamento, per evitar alcuna violenza con riverenza, o affissione de' cartoni appellò a Monsignor Arcivescovo di Salerno, dal quale fu inibito in forma¹⁸.

Per queste pretese, si chiedeva un «opportuno rimedio, con spedir hortatoria a detto Monsignore Vescovo, che non la molesti»¹⁹. Ritenute valide le ragioni esposte dalla ricorrente («Et visto per noi lo preinserto memoriale, essendo vero l'esposto in esso»), il Collaterale, il 17 marzo 1610, ricordava al vescovo, come di consueto, gli interventi ecclesiastici in materia:

Ci è parso dirve, che come dovete sapere, la Legge ha consentito, che l'uomo possa morire *ab intestato*, e non ci è legge naturale, canonica, o civile, che ordini, o consenta, che il vivo abbia da fare il testamento al morto, ricordandovi anco, che nelle Costituzioni Sinodali fatte in questa fedelissima città di Napoli, nelle quali intervennero con lo Reverendo in Christo Padre Arcivescovo Mario Carrafa, molti Vescovi, e Teologi, fu espressamente statuito, et

¹⁷ Asn, *Delegazione della Real Giurisdizione*, vol. 199, fasc. 9, c. 9r.

¹⁸ In B. Chioccarello, *De Testamentis, quae Regni huius Episcopi facere praetendunt pro iis, qui ab intestato decedunt* (copia

conservata in Asv, *Segreteria di Stato*, Napoli, 529, vol. I, *Di varie cose*, t. XVII, c. 54r-v).

¹⁹ Ivi, c. 54v.

ordinato, che li Prelati non potessero in nullo modo fare li testamenti a quelli, che moreno ab intestato, non ostante qualsivoglia consuetudine, che ci fusse stata in contrario, et essendo mandate le dette Costituzioni alla felice memoria di Papa Gregorio XIII ordinò per mezzo dell'Illustrissimo Cardinale Vastavillani, che si osservassero dette Costituzioni, e così la detta Santità l'hebbe per bene, et l'ordinò, con significarsi anco di più, che essendo stata consultata la Santità di Pio V di felicissima memoria dall'ambasciatore di Sua Maestà, allora residente in Roma, di sua propria bocca ordinò, che non era sua mente de approvare, né consentire tal cosa in nessuna maniera, quando li defonti erano morti relictis haeredibus, dichiarando, che in tal caso non possano, né devono li Vescovi fare nessuna sorte di testamenti, né disposizioni, etiam ad pias causas²⁰.

Il divieto ai vescovi di disporre *pro anima e ad pias causas* dei beni di coloro che erano deceduti *ab intestato*, sancito dalle Costituzioni sinodali dell'arcidiocesi di Napoli (e la cui approvazione era stata deliberata dall'autorità pontificia), costituiva una delle motivazioni dell'intervento statale.

E così poi l'havemo fatto osservare in questo Regno, sempre che se n'è havuto notizia, o almeno reclamore, et perciò stante le cause sopradette, ve decimo, et exortamo, che vogliate astenervi di fare simili testamenti, et esigere detta quarta, et non molestare, né fare molestare la supplicante predetta, né gli eredi del sopradetto morto per detta causa, con revocar l'ordine forse spedito in contrario, per quanto desiderate far cosa grata alla predetta Maestà, et a noi, la presenti resti al presentante²¹.

La risposta del vescovo, assai dettagliata, non tardò ad arrivare. Di fatto, il 20 aprile 1610, il Lunadoro contestò parzialmente («non possa intieramente come da esso è stato narrato») i fatti esposti nel ricorso («difettoso in qualche parte»), negando di aver fatto il *testamento dell'anima* («In primo non è vero, che da noi se sia inquantato nel far il testamento per Marcello Pepe già morto»), peraltro «conforme alla consuetudine, e Costituzioni Sinodali di questo Vescovado» e, pertanto, «l'averemo possuto fare». Inoltre, a detta del vescovo, l'eredità del morto era stata sottostimata («né meno è vero, che l'eredità di quello valga 700 ducati, come dicono, imperocché communemente si sa, che il patrimonio di questo Marcello vale in circa due mila docati, e più»), e, di conseguenza, «la quarta ascenderebbe a docati 500 almeno», mentre «si è disposto con molta benignità solamente insino a docati 140», dei quali «ne sono 10 che si debbono pagare communemente da tutti li fratelli del morto», poiché «in commune vivevano ed in comune si devono fare le solite esequie», restando i figli di Marcello Pepe «gra-

²⁰ Ivi, cc. 54v-55r.

²¹ Ivi, c. 55r-v.

vati, se non della loro rata». Per queste ragioni, secondo il vescovo, l'autore del ricorso (Andrea Guerritore)

non doveva in modo alcuno, né dolersi della pronunzia, né appellarsene al Metropolitanano, et molto meno infastidire l'Eccellenza Vostra, tanto più che bene informato della qualità del patrimonio, et della consuetudine di questa città, o uso di questo Vescovato a nome della detta Laudonia spontaneamente, et di suo proprio pugno ci diede memoriale, ove asserì la consuetudine, et offerì ancora voler dare certa quantità di danari a questo effetto, rimettendosi nondimeno liberamente nella dichiarazione da farsi da noi, con tutto ciò il Vicario più per usar seco benignità, che per stretta ragione gli ammesse l'appellazione, tanto più che per l'interesse del fisco vescovale, il procurator fiscale si doleva della lesione, e perciò aderì all'appellazione dell'adversario, et fa istanza tuttavia, che si reformi la pronunzia, et si riduca almeno a 500 ducati, et questo in quanto al fatto²².

Nel merito della pretesa dell'episcopato del Regno di disporre per i morti *ab intestato* («Rispondendo hora a quello, che d'intorno ad esso da Vostra Eccellenza mi vien detto dico, che è particolar cura de' Vescovi il far che l'anime delli morti siano suffragate da vivi con sacrificii della messa, con l'orazioni, et con l'elemosine»)²³, il vescovo sostenne che il proprio comportamento era giustificato dalla «consuetudine in alcune Provincie», in virtù della quale era facoltà dell'ordinario diocesano

che quando passa all'altra vita alcuno senza disporre a pio uso dell'anima sua, possa il Vescovo ordinare, che de' beni de esso se ne facciano elemosine, si aiutino i luoghi pii, et buoni sacerdoti, acciò offerischino sacrificio a Dio, et facciano altre orazioni siccome per tempo immemorabile si è costumato, et usasi tuttavia in questa città di Nocera, ancorche alcuni alcune volte habbiano tentato de fuggirla, ma in vano²⁴.

A sostegno della prassi dei *testamenti dell'anima* e in difesa dei pretesi diritti vescovili (*ius testandi*)²⁵, il Lunadoro, richiamandosi alla «legge vecchia», nella quale «leggiamo, che Giuda Macabeo delle spoglie de' morti soldati fece somma grande de' danarii, et la mandò in Gerusalem ad offerire al Tempio per li peccati de' morti», ribadì la legittimità del comportamento vescovile, confermato dal concilio e dal sinodo della provincia ecclesiastica di Salerno, indetti nel 1566 e nel 1579 dall'arcivescovo Gaspar Cervantes de Gaete.

²² Ivi, cc. 55v-56r.

²³ Ivi, c. 56r-v.

²⁴ Ivi, c. 56r.

²⁵ Un'interessante analisi storico-giuridica dello *ius testandi* vescovile nelle succes-

sioni *ab intestato*, con particolare attenzione alla diocesi di Saragozza, è in N. Rapún Gimeno, *La intervención de la Iglesia* cit., pp.146-187, 455-713.

[...] anzi de più che in questi tempi potriano veramente dire tal facultà esser ridotta in Legge scritta, ovvero Canone, poichè non solo nelli Sinodi di questo Vescovado più volte è stato fatto, e confermato decreto, et ordine, che il Vescovo possi fino alla quarta parte de' beni de' morti senza testamento disporre, ma ancora ne' Sinodi Provinciali, e particolarmente in uno celebrato in Salerno l'anno 1566 dall'Arcivescovo di Salerno, non semplice Arcivescovo, ma Cardinale, uomo molto letterato, et di santissima vita, che fu Monsignor Cervantes di Gajeta con l'assistenza, non di quattro Vescovi, ma di otto, fra quali fu Paolo Emilio Verallo Vescovo di Capaccio, uomo consumato per prima nella Ruota di Roma, et molto scienziato, et vi furono ancora di molti Teologi, et Canonici di gran valore, li quali senza dubbio non avrebbero fatto tal decreto, se non fosse stato molto giusto, e ragionevole²⁶.

Le norme sinodali e conciliari della diocesi salernitana erano, però, in contrasto con quelle approvate nell'arcidiocesi di Napoli al tempo dell'arcivescovo Mario Carafa, che, per le continue denunce locali e per dare una risposta agli interventi del Collaterale, nel 1576 convocò un concilio provinciale le cui deliberazioni ribadirono, sostanzialmente, le norme sinodali del 1569 (approvate da Roma il 23 luglio 1574), disciplinando la controversa materia e disponendo che la consuetudine in virtù della quale i vescovi si arrogavano la facultà di fare il testamento a coloro che erano morti intestati doveva essere «omnino de medio tollendam, etiam immemorabilem» e permessa solo a condizione che si tenesse conto del luogo, della qualità delle persone e del consenso esplicito degli eredi legittimi del defunto intestato, dalla cui massa patrimoniale il vescovo doveva prelevare «aliquam pecuniae quantitatem, moderatam», da dispensare «integre et sine ulla diminutione, et perceptione quartae» in opere pie e nella celebrazione di messe «in suffragium animarum eorum defunctorum» e da applicare «ad pios usus tantum»²⁷. Tali direttive erano state emanate nell'intento di stabilire un dialogo con l'autorità vicereale, che «non solo segnalerà con soddisfazione negli anni seguenti la cosa alla corte di Madrid, ma la porterà ad esempio nel richiamare qualche vescovo ricalcitante alle proprie direttive in materia»²⁸.

L'atteggiamento del vescovo Lunadoro era, però, orientato a non attribuire alcuna validità a questo quadro normativo e riconoscere, nel contempo, la legittimità della prassi dei *testamenti dell'anima*, richiamandosi alle disposizioni pontificie in materia, emanate da Sisto V a Clemente VIII²⁹ e utilizzate come linea difensiva contro «le solite hortatorie» del Consiglio Collaterale, al quale si erano rivolti «alcuni cittadini nocerini» denuncianti gli «ordini de miei antecessori». Il rife-

²⁶ B. Chioccarello, *De Testamentis* cit., c. 56v.

²⁷ Ivi, c. 39r-v.

²⁸ M. Miele, *I concili provinciali* cit., p. 172.

²⁹ F. Gaudioso, *Un'inchiesta cinquecentesca* cit.

rimento è a Sulpizio Costantino, che, tra il 1582 e il 1601, aveva retto la diocesi nocerina, al quale la Congregazione dei Vescovi e Regolari aveva indirizzato una lettera con cui si disponeva «che seguitasse di osservare la lodevol consuetudine», confermata e ribadita, per «torre ogni difficultà, et di questa, e di altra città di questo Regno», da Clemente VIII, che ne fece «publico autorevol decreto» e, di conseguenza,

in virtù de tal lettera, et decreto seguì il detto Costantino senza alcuna contraddizione, come ancora noi stessi in più casi occorsi di far simili dichiarazioni, o testamenti per li morti intestati, li quali senza alcuna ripugnanza sono state osservate puntualmente dagli eredi, et però non dovesse questo Guerriero eccitare hora nuovi rumori, e mettere innanzi a Vostra Eccellenza difficultà altre volte decise, e superate³⁰.

Il deciso intervento dei pontefici («così animosi in confirmare tal consuetudine pia, et salutifera») non doveva destare «alcuna meraviglia», dal momento che trovava rispondenza nella stessa legge civile giustiniana:

poiché ancora la Legge civile l'ha ricevuto et confermato, che li Padri hora per li figliuoli pupilli, et ora per l'insensati, mentecatti, et prodigi, ed altri impotenti possono far testamento, et più in termine Giustiniano stesso ordina al vescovo del luogo, che disponga per salute dell'anime di quelli, che in passando muorono nella sua Diocesi³¹.

Il richiamo alla tradizione giuridica portava il vescovo ad avvalorare la prassi.

Et si se ritrova, che la Legge civile così benignamente ha concesso tal facultà, et privilegio, perché vogliamo noi, che trattandosi della salute delle anime, sia proibito, tanto più, quanto si vede continuamente con l'esperienza, che gli eredi troppo empivamente sono negligenti in procurar il bene all'anime de' loro predecessori, et sodisfare caritatevolmente per li loro misfatti, ancora quando da essi gli è stato ordinato et se tal ajuto fu mai di bisogno ad alcuno, per certo, che a questo Marcello è stato necessarissimo, conciosia che né esso, né tre altri soi fratelli hanno havuto tanta carità di far le solite exequie al padre loro, del quale pur furono heredi di più di 14000 scudi, et chi sa, che Dio benedetto non habbia voluto, che questo morisse senza parola, acciò con la benignità del Vescovo venisse gratificata con salutiferi suffragi l'anima dell'uno, e dell'altro³².

³⁰ B. Chioccarello, *De Testamentis* cit., cc. 56v-57r.

³¹ Ivi, c. 57r-v. Sulla successione *pro anima* nella legislazione giustiniana, cfr.

l'efficace sintesi di N. Rapún Gimeno, *La intervención de la Iglesia* cit., pp. 55-64.

³² B. Chioccarello, *De Testamentis* cit., c. 57v.

Sulla base di tali motivazioni, il Lunadoro rispondeva all'*ortatoria* vicereale ribadendo che la disposizione a favore dell'anima di Marcello Pepe era stata fatta «giustamente», in sintonia con la *Instructione* approvata dal concilio provinciale di Salerno del 1566 e con le norme approvate nel sinodo di Salerno del 1579; mentre, «essendo questa Chiesa della Provincia di Salerno», non doveva «essere astretta ad osservare gli ordini della Chiesa di Napoli, particolarmente dove sia diversamente statuito nel Concilio Provinciale Salernitano, come è specialmente in questo caso, essendosi già detto, che nel Concilio Provinciale di Salerno espressamente è stata confermata questa consuetudine»³³. Per queste ragioni, il vescovo nocerino sosteneva che «la facoltà di far testamento» era «ristretta ad arbitrio del Vescovo, con consiglio degli eredi del morto, et benché secondo quello il Vescovo sia tenuto ricercar il consiglio degli eredi, non è però di ragione tenuto a seguirlo, non concordando». Con riferimento al caso specifico di Marcello Pepe, il Lunadoro ribadì che, «non avendo concordato» con gli eredi del morto, non ritenne di «seguire la volontà loro in disporre di quella poca miseria, che offerivano». Questo atteggiamento era giustificato dal fatto che, «essendo dunque questa mia Chiesa in antichissima possessione di questa consuetudine ricevuta nel Sinodo diocesano, confermata nel Provinciale, approvata con lettere della Sacra Congregazione, et finalmente stabilita con decreto de' Sommi Pontefici», al vescovo non restava che eseguirla («non posso in modo alcuno tralasciarla ne' casi occorrenti senza incorrere nello spergiuro») e, per altra via, il Viceré e il Consiglio Collaterale, sotto la minaccia di scomunica, non potevano frapporre ostacoli per non «diminuire i privilegi della Chiesa»³⁴. Il Lunadoro concludeva il suo *Memoriale* con un invito all'autorità vicereale:

spero, che mossa dalla pietà, che ha alli morti, resterà quieta, ed approverà, e loderà quanto da me è stato fatto, ed io con farle riverenza priegherò Dio nostro Signore che li conceda la sua Santissima grazia³⁵.

Le argomentazioni del vescovo («Ancorche appieno, et concludentemente si fusse risposto alla hortatoria») non furono ritenute valide dal Viceré («non havendo voluto intenderlo»), che inviò al Lunadoro un'altra *ortatoria* con cui si ordinava che non si facessero «simili intesi», per «due ragioni».

La prima è, che li cittadini di Nocera non dovevano andare in Roma, e far commettere questa causa in Congregazione senza licenza del Viceré, e cossi, che non habbiano possuto pregiudicare alla reale giurisdizione. La seconda è, che non sia vero, che nella città di Salerno si osservi tal consuetudine³⁶.

³³ Ivi, c. 58r.

³⁴ Ivi, cc. 58v-59r.

³⁵ Ivi, c. 59r.

³⁶ Ivi, c. 59v.

Quanto alla prima «ragione», il vescovo nocerino osservò:

Di nuovo al primo capo si risponde in più maniere, prima, che li cittadini di Nocera trattorno a lungo avanti il Viceré di quel tempo, et suo Collateral Consiglio, et perché per quel mezzo non poterono impedire il mio antecessore, che non usasse la sua ragione, con licenza del medesimo Viceré, et suo Collateral Consiglio, per quanto mi vien riferito da persone degne di fede introdussero il negozio nella Sacra Congregazione, dando molti altri capi contro il mio antecessore, et è necessario credere, che così sia seguito, perché la città di Nocera fece questa spesa in mantenere un uomo in Roma circa ad un anno, che non averebbe possuto fare nelle spese fatte dalli razionali regii le sarebbero state concesse. Ma dato ancora, et sia la seconda ragione, che li cittadini di Nocera fussino andati a Roma, senza licenza del Viceré, e suo Collateral Consiglio non hanno pregiudicato in cosa alcuna alla real Giurisdizione, perché non si trattava de eorum jure quaesito conservando, ma ad offesa della Chiesa cercavano de torre il ius questuo a quella³⁷.

Per ribadire il carattere consuetudinario della pratica dei *testamenti dell'anima* nelle diocesi della provincia salernitana, il Lunadoro si richiamava alla tradizione e agli accordi stipulati tra i pontefici e i sovrani, tracciando un documentato *excursus*, dal Medioevo sino alle disposizioni cinquecentesche.

Si dice, che né il Concilio Salernitano Provinciale, che fu nell'anno 1566, né li Sommi Pontefici Sisto V et Clemente VIII et loro Sagre Congregazioni hanno mai introdotto, o approvato consuetudine nuova, ma l'hanno supposta per antichissima, et solo l'anno lodata, et approvata, dando forma circa il modo del disporre per torre le fraudi, ritrovandosi dunque questa consuetudine introdotta in molte Chiese di Regno, non può essere oppugnata dal presente Re Cattolico Regnante, et suo Viceré, e Collateral Consiglio, anziché ritrovandosene queste Chiese in possesso, le deve mantenere, et conservare per le Capitulazioni fra Honorio IV ed il Re Carlo (d'Angiò), registrate in una regia prammatica del Re Ferdinando, sotto la rubrica *Quibus immunitatibus debent gaudere clerici*, che avendo questa consuetudine trapassato più secoli, si vede presumere ogni privilegio. E queste Capitulazioni furono dedotte in patto da Pio II, quando che concesse la nuova investitura a Ferdinando figlio di Alfonso Re di Aragona, come bene lo riferisce il medesimo Pio II ne' suoi Commentarii al libro 2 a carte 64. Sicché il Re presente successore, et possessore iure feudi è obbligato a mantener detti patti³⁸.

In caso di controversie («Et se circa essi, et cossi nel caso nostro nelle ragioni, che possedono le Chiese nascesse alcun dubbio»), il «Giudice competente est Dominus directus, e così nel caso nostro il Papa» e, pertanto, «bene fecero li Nocerini a ricorrere al Papa» e lo

³⁷ Ivi, cc. 59v-60r.

³⁸ Ivi, c. 60r.

stesso avrebbe dovuto fare il Viceré («et meglio farà V. E. a fare il medesimo»).

Se pure intorno a questa consuetudine vi ha alcun dubbio, come lei medesima nella sua prima hortatoria attesta haver fatto altro Viceré suo antecessore per mezzo dell'Ambasciatore di Sua Maestà Cattolica in Roma, che io volentieri obbedirò a quanto dalla Santità di Nostro Signore mi sarà comandato³⁹.

Nello specifico della consuetudine affermò che «facile è la risposta», in quanto

è vero, che nella città di Salerno non vi è la consuetudine di far i testamenti, ma questa facoltà di far li testamenti a quelli, che moreno ab intestato, l'hanno tutti l'Arcipreti della Diocesi di Salerno, ed altri Vescovi di questa, ed altre Provincie in Regno, et ne stanno in possesso senza alcuna contradizione, et però da Vostra Eccellenza vi devono essere mantenuti, né spogliati de fatto, perché etiam praedo est manutenendus in sua possessione, donec cognoscat de iure suo, et quando la possessione è certa, come nel caso nostro la Prammatica sopra allegata vole, che il possessore sia mantenuto nella sua possessione, né li sia data alcuna molestia⁴⁰.

Destinatario di due *ortatorie* e al centro di un conflitto con l'autorità vicereale, il Lunadoro, il 31 maggio 1610, sarà denunciato al Consiglio Collaterale dall'Università di Angri che, nel consueto *Memoriale*, accusò il vescovo di aver forzatamente prelevato 400 ducati dal patrimonio di Giammatteo Barba, originario di Napoli ma residente in Angri, morto in seguito alle ferite cagionate dal fratello. «Non ostante che quello fosse di bonissima vita et fama che tenesse heredi et cappella propria», il vescovo, «contro ogni legge», fece il *testamento dell'anima*, «sotto pretesto non avesse fatto testamento né elezione di sepoltura», disponendo della somma esatta per la celebrazione, nella chiesa di S. Giovanni di Angri, di una «messa ogni settimana imperpetuum», e destinando 130 ducati alla mensa vescovile, «et per detta causa il fiscale di detto revendissimo vescovo persona laica s'è conferito in detta terra et fatto sequestri nelle robbe di detto defonto». Era un abuso, assieme a quanto praticato in Nocera, che non poteva essere tollerato sul piano giurisdizionale; e, per tale ragione, il delegato Fulvio Di Costanzo notificò al vescovo un'*ortatoria* («Circa l'abuso de' testamenti ad pias causas») con la quale si ingiungeva di «astenersi a fare simili testamenti», restituire la somma estorta e «rivocare ogni atto pregiudizievole alla real Giurisdizione»⁴¹.

³⁹ Ivi, c. 60r-v.

⁴⁰ Ivi, c. 60v.

⁴¹ Asn, *Delegazione della Real Giurisdizione*

zione, vol. 178, fasc. 26. Il 21 marzo 1614, il cardinale Gallo invierà una lettera di sostegno all'operato dell'arcivescovo di

Un'altra diocesi al centro di conflitti con le comunità locali, gli eredi dei morti *ab intestati* e le magistrature centrali napoletane è quella di Trani, il cui vescovo Scipione da Tolfa, nel 1580, aveva ammesso che, «per antiqua consuetudine», su richiesta degli eredi e solo in alcune località, i predecessori e vicarii

han soluto fare quando è occorso testamenti ad *pias causas*, non in tutta la sua Diocesi, ma in alcuni lochi di essa ove soleva osservarsi, et nell'istessi luoghi gli soi vicarii l'han fatto similmente alcune volte, ad istanza però delli heredi degli morti, non eccedendo giamai la summa di quattro scudi al più, et quelli applicati sempre in elemosina di tante messe et olio per le lampade de le chiese ove si seppellivano, il che si eseguiva per mano delli heredi stessi⁴².

In particolare, nella città di Bisceglie, come ammise lo stesso prelato, il vescovo, non rispettando la volontà degli eredi («no' a requisitione del heredi»), ma «ex officio», imponeva, in analogia con quanto avevano già fatto gli altri vescovi che l'avevano preceduto in sede, l'usanza di disporre per i morti *ab intestato*⁴³.

La pretesa di «fare li testamenti ad *pias causas* a quelle persone che fussero morte *ab intestato*, et di morte subitanea», nonostante «tenessero li predetti morti legittimi successori», era proseguita anche durante l'episcopato di Andrea De Franchis (1598-1603), che, per il comportamento «fuor d'ogni ordine et dispositione di legge», era stato oggetto di un ricorso al viceré con cui si denunciava che «tal innovatione» era «in pregiudicio de' suoi Cittadini, quali restavano insepolti sopra terra, finche non se li fussero fatti li testamenti predetti ad *pias causas*». In seguito alle «debite ortatorie» indirizzate all'autorità vescovile e ai vicarii generali, «acciò se fussero astenuti da tal'innovatione nonostante qualsiasi consuetudine», l'arcivescovo De Franchis si dichiarò disposto a «voler obedire, et cossi fu osservato». Si trattava, però, di una tregua effimera, come dimostra il *Memoriale* dell'Università di Barletta, presentato, nel 1612, al viceré, conte di Lemos, contro l'arcivescovo Diego Álvarez e il suo vicario generale, i quali, «essendosi preteso per l'antepassati Arcivescovi de Trani fare li testamenti ad

Salerno in materia di testamenti *ad pias causas*: «All'aviso dato da V. S. a questa Sacra Congregatione in materia dell'hortatorie spediteli da Regii aciò non faccia il testamento ad *pias causas* per quelli che muoiono *ab intestato* conforme all'immemorabili consuetudini che s'osserva costi, questi Illustrissimi miei Signori mi hanno ordinato di rispondere che diffenda e mantinga le sue ragioni e cosi lodevole e pia consuetudine, e per suo agiuto li dà

ordini al Nunzio di Napoli, che l'assista, la protegga e faccia quelli officii che saranno necessari per quest'effetto, e nostro Signore preservi». La risposta del Collaterale, secondo prassi, sarà decisa, come attesta l'invito rivolto, il 17 novembre 1617, all'arcivescovo salernitano di comparire innanzi al delegato della Reale Giurisdizione (ivi, vol. 182, fasc. 30, c. 5).

⁴² Asv, *Segreteria di Stato*, 7, c. 428r.

⁴³ Ibid.

pias causas a quelle persone che fussero morte ab intestato, et di morte subitanea», nonostante «tenessero li predetti morti legittimi successori», in seguito all'uccisione di Baldassar di Roberto, «che non fe' testamento», non autorizzarono la sepoltura del cadavere,

ancorché fusse costato haver pigliato li santissimi sacramenti nelli tempi debiti se non faceva prima testamento ad *pias causas* come con effetto lo fe' in docati cento cinquanta nelli quali volse de più se fosse obligato il fratello di detto morto suo legittimo successore, et herede che se indusse forzatamente per non veder il fratello insepolto come se non fosse stato cristiano il quale essendo stato dopoi renitente a pagare detti docati cento cinquanta nelli quali vi fe' forzatamente obligare, detto Monsignor Arcevescovo defatto se ha mandato a pigliare settanta some de vino del detto che teneva in Barletta et fattoseli portar in Trani, lo che inteso da essa supplicante ne scrisse altra al detto Monsignor perché se fosse compiaciuto di non molestare per tal causa detto fratello del morto giacche simili testamenti non potevano farsi et cossi se ne steva in pacifica possessione in questo Regno et che però havesse ordinato la restituzione di detti vini⁴⁴.

Non avendo, le autorità ecclesiastiche, «voluto dar orecchie», l'Università di Barletta, con atto del notaio Giovan Antonio Paravita, notificò all'arcivescovo tutte le «provvisioni» vicereali in materia, perché «se fusse astenuto da tal innovatione con redur tutto l'innovato ad *pristinum* come da esse appare», nella speranza che

con quelle detto Monsignor Arcevescovo se fusse quietato, et havesse fatto restituire il vino, et in cambio di observarle detto Monsignore quello se ritenne originalmente senza volerle restituire al predetto notare ne tampoco fare restituire detti vini, et cessare di tal pretendenza de testamenti et legati pii ad *pias causas*⁴⁵.

Per queste ragioni, gli amministratori barlettani supplicarono il viceré a «spedir hortatoria» all'arcivescovo e al vicario, «in osservanza delle sopradette prementionate provvisioni acciò sortiscano la lor debita exequutione et effetto», perché desistessero «da tal pretendenza de fare detti testamenti alli cittadini di essa supplicante, et che li sopradetti vini levati ut supra li restituisca al fratello, et legitimo herede del morto»⁴⁶. Il viceré, «visto lo inserto memoriale essendo vero l'exposto in esso», nel ribadire i provvedimenti già presi dai suoi predecessori, stigmatizzò il comportamento delle autorità ecclesiastiche, che non avevano tenuto nel debito conto le «provvisioni» che «per parte di detta Università supplicante vi sono state già exhibite, et presentate, le quali non solamente non havete admesse et observate come

⁴⁴ Asn, *Delegazione della Real Giurisdizione*, vol. 179, fasc. 59, c. 2r.

⁴⁵ Ivi, c. 2v.

⁴⁶ Ibid.

conveniva, ma ne anco volutole restituire che ce ne semo pur molto admirati». S'invitarono, pertanto, le autorità diocesane ad osservare quanto contenuto nelle *ortatorie* in materia, rispettando la facoltà di ogni persona di poter morire senza testamento («dovendo ben sapere che la legge ha consentito che l'homo possa morire ab intestato, e non ci è legge naturale, canonica o civile che ordina o consenta che il vivo habia da fare il testamento al morto»)⁴⁷ e, nello stesso tempo, ordinando al vescovo di astenersi «de fare simili testamenti et non molestare né far molestare il fratello et heredi del morto sopradetto», provvedendo alla restituzione delle quantità di vino prelevate e a «non usare simili terrori per l'advenire riducendo tutto il renovato ad pristinum acciò non habiamo occasione di dolerci de voi, et non farete lo contrario per quanto desiderate far cosa grata alla predetta Maestà et a noi»⁴⁸.

All'*ortatoria* vicereale del 30 aprile 1612 l'arcivescovo di Trani replicò il successivo 25 maggio, contestando le accuse contro di lui («il fatto è stato esposto molto diversamente da quello, che è occorso»):

resterà servito essere informata, come essendo stato ucciso Baldassarre di Roberto, mentre sostava in Napoli si contrattò in Barletta con il clerico Paulo de Roberto suo fratello, et herede si facesse qualche bene per l'anima di detto Baldassarre, et restò contento di accordio senza forza alcuna d'obligarsi alla Curia Arcivescovale di Trani in docati cento cinquanta per detto effetto, stante c'haveva ereditato molti migliara di docati da detto suo fratello. Dopo venendo esso herede in Napoli dove io me ritrovava mi pregò instantemente facessi subito dire le messe per l'anima di suo fratello, et altre opere pie, et l'istesso mi ha pregato in Trani offerendomi, che quanto prima darebbe l'helemosina il che molti giorni sono si è eseguito, conforme la volontà dell'herede⁴⁹.

Nello specifico, l'arcivescovo tranese rigettava le accuse dell'Università di Barletta per la questione legata al prelievo e alla vendita del vino appartenente al morto intestato:

l'Università di Barletta non ha che fare, dove la parte spontaneamente si contrattò et non senza instantia alcuna in contrario, ma più presto gli dispiace, et l'Università la facci in questo caso particolare senza vendere niente del vino. Et l'herede propria sponte ha mandato parte [...] per satisfare alle dette messe, et le some settanta de vino del detto herede non sono state estratte da Barletta, né dal termine suo come ha esposto a V. Eccellenza l'Università ma sono de vigne de Trani, e stavano nel termine de Trani nel luoco chiamato la Fandola da dove fu tramotato e trasportato a Trani perché stava a pericolo di perdersi, se non si tramutava, et ad instantia di persone de Trani, fu sequestrato da questo tribunale ecclesiastico quando stava detto vino nel loco della

⁴⁷ Ivi, cc. 2v-3r.

⁴⁸ Ivi, c. 3r.

⁴⁹ Ivi, c. 4v.

Fandola, per debiti particolari, et anco ad instantia del fisco di questa Metropoli per pene de delitti, et contumacie incorse dal detto clerico Roberto, et questa transportatione è stata fatta in beneficio dell'herede, et delli creditori acciò si potesse conservare, et vendere con più vantaggio⁵⁰.

Di particolare interesse è la motivazione con cui l'arcivescovo entrava nel merito del rapporto tra diritto e religione circa «l'usanza di far testamento ad *pias causas* per l'anime di quelli che moiono ab intestato», richiamando all'attenzione del viceré e del Consiglio Collaterale la diversità dei quadri normativi (conciliari e sinodali) emanati nell'arcidiocesi di Napoli al tempo dell'arcivescovo Mario Carafa rispetto ad altre realtà diocesane regnicole («si mette in considerazione a V. E. che dopo tutti li decreti sinodali di Napoli, et la mentionata lettera di Gregorio 13 e l'oraculo della felice memoria di Pio Quinto, che s'allegano in contrario»)⁵¹. Per ovviare al pluralismo normativo di riferimento («per togliere tutte le differenze che erano nel Regno intorno di ciò»), nel 1609, come tenne a precisare l'arcivescovo tranese, sulla base di quanto deliberato dalla Congregazione dei Cardinali «*super negotiis et consultationibus Episcoporum, et aliorum Prelatorum ac visitationibus apostolicis a sanctissimo nostro specialiter deputatorum*», al fine di superare «*dubitationes et controversias, qua pluribus in Dioecesibus Regni Neapolitani saepe accidunt*», Clemente VIII aveva riconosciuto la legittimità della consuetudine per cui i vescovi prelevavano, con o senza l'assenso degli eredi, la «quarta bonorum mobilium decedentium ab intestato». Tale usanza era però da ritenersi «*laudabilem*» solo dove vigesse da tempo immemorabile, a condizione che fosse operata, ad arbitrio di «*boni viri*», con il consenso degli eredi e parenti del morto, e che «*non ad rigore quartam debeat estimari*», ma «*vocatis haeredibus certum quid taxari arbitrio boni viri personarum conditione ac hereditatis valore perpensis*», e, pertanto, «*idque totum absque ulla diminutione pro suffragio animae defuncti de ipsorum heredum consilio erogando*». Nel caso gli eredi avessero frapposto resistenza («*quod si heres vel acque contradixerint*»), i vescovi potevano ricorrere alla scomunica («*remediis etiam per censuras in subsidium ab Ordinariis comenantur, et quod erit dispositum super bonis hereditariis appellatione remota exequantur*»)⁵². In definitiva, secondo l'interpretazione dell'arcivescovo, si doveva attribuire «forza di legge» alla consuetudine (laddove vigente e «introdotta ab antiquissimo tempore») delle disposizioni vescovili «in favore dell'anime di coloro, che moreno ab intestato», poiché l'usanza si fondava «nella volontà presunta del morto», il quale, se «havesse previsto il caso della morte repentina

⁵⁰ Ivi, cc. 4v-5r.

⁵² Ibid.

⁵¹ Ivi, c. 5r.

haverebbe fatto simile testamento, e lasciato in beneficio et refrigerio dell'anima sua e de' suoi parenti». Di conseguenza, «considerando la mente presunta del defunto» e in analogia con la successione del fisco all'eredità del morto *ab intestato* («teneatur tertiam partem praetiis bonorum»), anche il vescovo poteva distribuire «in opere pie li beni del pelegrino, o advena che more ab intestato» e «de più in pios usus male ablata, etiam che restino heredi, et cum sit de Iudeis». Il ragionamento dell'arcivescovo si spingeva anche oltre, coinvolgendo le intenzioni degli eredi:

Né basta dire, che gl'heredi potranno da se fare simili suffragii, et opere pie per il defonto perché oltre la forma sopradetta stabilita intorno di ciò dalla Santa sede Apostolica, più convenientemente si fa dal Vescovo per essere Padre dell'anima del defonto che dall'heredi, li quali come insegna l'esperienza molte volte succedeno in grandi heredità ab intestato, senza ricordarsi dell'anima del difunto ne fare dire le messe, ne eseguire altre opere pie conforma alla qualità, e robba che lascia il difunto, et secondo la sua interpretativa volontà⁵³.

A conclusione della memoria difensiva, il prelado «supplica[va] humilmente» il viceré di «favorire l'anime delli defonti, et permettere, che per l'avenire nelli casi occorrenti» s'osservasse il decreto di Clemente VIII⁵⁴.

Un altro caso venne denunciato, nel 1614, dai tutori delle minorenni Amelia e Maria Ingualtieri di Supino, la cui nonna, Giulia Pacella, era morta «senza farsi testamento» e, «prima che fusse sepolta venne l'arciprete de detta Terra et presente il cadavere li fece un testamento ad pias causas», disponendo dei «pretesi beni» della morta «sotto pretesto obtenta bulla apostolica de pottere far testamento ad pias causas a quelli moreno ab intestato». Per l'esecuzione dell'estorto testamento, l'arciprete voleva «costreggere dette pupille» al pagamento dei legati pii da lui imposti arbitrariamente. In risposta al *Memoriale* di denuncia, il Consiglio Collaterale precisò, come di consueto, che «tale sorte de testamenti sono prohibiti per ogni legge et naturale et, dopo morto uno estraneo habbia da desponere delle facultà del defonto, et in particolare nelli Regni de Sua Maestà Cattolica». Per queste motivazioni, «essendo vero l'esposto», venne spedita un'*ortatoria* all'arciprete per vietargli ulteriori molestie alle sorelle Ingualtieri e per imporgli la restituzione dei «beni esatti»⁵⁵.

⁵³ Ivi, c. 5v.

⁵⁴ Ivi, c. 5r.

⁵⁵ Ivi, vol. 180, fasc. 38. Sulla prassi dei testamenti *supra corpus* nelle diocesi ara-

gonesi dei secoli XV-XVIII cfr. N. Rapún Gimeno, *La intervención de la Iglesia* cit., pp. 428-451.

Anche in Calabria si registrano abusi, com'è testimoniato dal *Memoriale* che, il 23 gennaio 1617, l'avvocato dei poveri Geronimo Passanello della R. Udienza di Calabria Ultra presentò al Consiglio Collaterale, nel quale si chiedevano provvedimenti contro il vescovo di Catanzaro, Giuseppe Piscuglio, che aveva negato, se prima non avesse ricevuti 50 ducati, la sepoltura ecclesiastica alla moglie del denunciante, Elisabetta Rodia, «con niuno altro pretesto se non che sia morta ab intestato, il che non sussiste per termine di ragione». Perentorio, come in altre occasioni, l'ordine del Consiglio Collaterale, con cui s'ingiungeva al vescovo di non molestare la famiglia della morta, restituire la somma estorta e, soprattutto, di astenersi «per l'avvenire d'esigere simile esigenza a fare de detti testamenti»⁵⁶. Analogo provvedimento sarà adottato, il 7 luglio 1618, dal Collaterale nei confronti del vescovo di Tropea, Fabrizio Caracciolo, che, in seguito alla morte *ab intestata* di Cesare De Rosa, nel falso supposto che il defunto fosse stato chierico (e, invece, secondo il ricorrente, era stato un «semplice laico» e aveva «tenuto moglie»), fece sequestrare i beni per poter procedere, con *testamento dell'anima* e dopo averli inventariati, alla distribuzione degli stessi. Su istanza presentata dall'erede del morto, il Collaterale ordinò al vescovo di ritirare il monitorio di scomunica, restituire i beni sottratti e di non molestare in alcun modo l'erede⁵⁷.

Nel corso del 1619, il vescovo di Teano (Miguel Ángel Zaragoza Heredia) venne denunciato al Consiglio Collaterale dagli eredi di Carlo Mormile, che, nel suo testamento, aveva lasciato 300 ducati per la celebrazione di messe. Destinatario di *ortatoria*, il vescovo, il 1° giugno 1619, aveva difeso il suo operato («Non è stata esposta la verità, per che questa Chiesa have un ius per il quale tocca al vescovo la quarta parte delle messe lasciate per li defonti che moreno nella diocesi»). Il 30 settembre, fu presentato un *Memoriale* contro il vescovo per aver preteso il pagamento della *quarta* da prelevare dalla somma destinata dal testatore ai suffragi per la propria anima, ricorrendo, come strumento di pressione, ai «cedoloni di scomunica»⁵⁸. Il reggente del Collaterale, Fulvio Di Costanzo, inviò tre *ortatorie* al vescovo, con cui lo si accusava di aver applicato un decreto «spedito per altra causa e non per gli eredi di Mormile», pretendendo, sotto la minaccia del carcere, il pagamento della *quarta*, che «per fedi ci hanno fatto costare che [...] in detta terra non è stata mai exatta da voi et quando proprio si dovesse non si può pretendere dalli supplicanti»⁵⁹.

⁵⁶ Asn, *Delegazione della Real Giurisdizione*, vol. 183, fasc. 72.

⁵⁷ Ivi, vol. 183, fasc. 47.

⁵⁸ Ivi, vol. 184, fasc. 50.

⁵⁹ Ibid. Il 19 giugno 1619, gli *Eletti* della Terra di Presenzano, diocesi di Teano,

dichiararono «in fede» al reggente del Collaterale che «i passati vescovi nella Terra di Presenzano non hanno esatto mai la quarta parte dei legati pii e messe lasciate nell'ultimi testamenti dei cittadini, né dai loro eredi» (ivi, vol. 185, fasc. 8).

La questione della pratica vescovile di esigere la quarta parte dei beni mobili dall'eredità dei morti *ab intestato* fu al centro di un conflitto che, nel 1621, vide le Università lucane di San Fele e Bella contrapposte al vescovo di Muro, Tomeo Confetto, nei cui confronti il Collaterale, dopo aver assunto prove testimoniali, impose «l'osservatoria delle ortatorie», proibendogli «d'introdurre novità per la quartilia»⁶⁰. Nonostante l'intervento giurisdizionale, il vescovo continuò a molestare gli eredi, come testimonia l'esposto presentato nel 1622 da Antonio Filomia di Bella, il cui fratello Flavio non aveva disposto «pro incertis et malis ablati», ragione per la quale venne negata la sepoltura al cadavere. Anche in questo caso, il Collaterale inviò *ortatorie* al prelado, ingiungendogli di osservarle e di non recare disturbo agli eredi di coloro che fossero deceduti senza aver lasciato beni *pro anima*⁶¹.

Sulla pretesa («contro ogni dovere») da parte del vescovo di Nusco, Michele Resti, della quarta parte dell'eredità del dottor Orazio Mosto, che aveva designato erede universale la chiesa di S. Maria della Libera di Montella, il 2 ottobre 1624, venne presentato al Collaterale un *Memoriale* degli eredi istituiti, con cui si ribadiva che la competenza nella successione ereditaria era del vescovo di Ariano, mentre quello di Nusco «nullo iurisdictione ordine servato si vuole pigliare le robbe di detta povera chiesa». Il 1° febbraio 1625, il Collaterale, con notifica notarile, ordinò al Resti di revocare la scomunica, rimettendo la questione al foro laico competente nelle successioni ereditarie («volendoci fare la giustizia con le nostre mani») ⁶².

Tra il 1625 e il 1626, il Consiglio Collaterale dovette intervenire contro il vescovo di Nocera dei Pagani, Francesco Trivulzio, e il suo vicario, accusati di una serie di abusi. In particolare, nel 1625, dopo la morte senza testamento di Felice Califano, le autorità diocesane pretendevano la *quartilia* di mille ducati sui beni mobili del defunto (stimati in 4.000 ducati), minacciando di scomunicare gli stessi governanti cittadini se non avessero esibito il catasto per conoscere lo stato patrimoniale del Califano. In seguito al ricorso presentato dalla vedova del defunto, Lacedonia Pepe, il Collaterale ordinò al vicario di annullare tutte le disposizioni sino ad allora poste in essere o minacciate⁶³. Per nulla intimorito, il vicario, l'anno successivo, si rese protagonista di un altro abuso, imponendo, a detta degli eredi di Felice Califano, morto *ab intestato*, «un fittizio testamento ad *pias causas*», con cui pretendeva la «quartilia» e, per raggiungere i suoi obiettivi, non solo recò «molestie» a Giovanni Geronimo Califano, figlio del defunto, ma fece affiggere i soliti «Monitori di scomunica» per costringere gli amministratori locali ad esibire il catasto con i beni patrimoniali del

⁶⁰ Ivi, vol. 187, fascicoli 9-10.

⁶¹ Ivi, vol. 188, fasc. 8.

⁶² Ivi, vol. 190, fasc. 34.

⁶³ Ivi, fasc. 82.

morto. Attraverso l'*ortatoria* notificata al vicario, il Collaterale ordinò di riportare il tutto «ad pristinum»⁶⁴. Un caso analogo si registra nel 1628, con un *Memoriale* presentato da Gabriella Capece Aprano di Conca contro il vescovo di Teano, Juan de Guevara, che pretendeva la «quartilia» dai beni ereditari del defunto marito della ricorrente, arrivando al sequestro della somma di 100 ducati e 36 maiali. Con la solita *ortatoria*, il Collaterale ordinò la restituzione dei beni sottratti, autorizzando il ricorso al giudice laico qualora il vescovo avesse perseverato nell'indebita pretesa⁶⁵.

Abusi vescovili per i morti *ab intestato* si registrano anche nel corso del 1636 e vedono coinvolti, da una parte, il vescovo pugliese di Bovino, Giovanni Antonio Galderisi, deciso a difendere la consuetudine e la propria condotta; dall'altra, autorità vicereale ed eredi dei defunti. La questione conflittuale venne aperta da un *Memoriale* presentato da Tommaso Rusca D'Illicito, il quale denunciò che, in seguito alla morte senza testamento della propria madre, Violante Pammarrano, il vescovo aveva fatto il *testamento dell'anima*, pretendendo «per forza» 50 ducati, «et esso supplicante per non fare restare insepolto il corpo fu costretto sborsarli contro ogni legge di dovere con bastante supplica V. E. d'opportuni remedii per togliere detto abuso tanto più che have applicato in suo beneficio». Sulla base di questo «ricorso», il reggente del Collaterale provvide a spedire «lettere hortatoriali al detto Vescovo et al suo Vicario che si dovesse astenere in fare simili testamenti con restituzione di predetti docati cinquanta ad esso supplicante». Nonostante fossero state «intimate et presentate al detto Vescovo le ortatorie», il vescovo non volle «obedire» e, pertanto, tenne a precisare il reggente, «forno spedite per me le tre observatoriali quali similmente presentate al detto Vescovo, sin dal mese di maggio passato non curò a quelle obedire et per me forno spedite altre tre observatoriali alle quali tampoco ha voluto obedire». Vista l'inutilità delle numerose e reiterate *lettere hortatoriali e observatoriali* notificate al vescovo, il reggente del Collaterale chiese al viceré di «procedere d'opportuno rimedio acciò detti ordini habbiano la totale esequitione, et non siano travagliati indebitamente li vassalli di Sua Maestà et haverò a grazia»⁶⁶. Il 2 aprile 1637, il vescovo replicò, con una lettera, alle accuse mosse contro di lui e il suo vicario, ringraziando il reggente «infinitamente del favore che si è compiaciuta di farmi di non procedersi insino al mio ritorno», previsto dopo le festività pasquali, «nella causa della pia disposizione per le provisioni spedite ad istanza di Tomaso Rusca sotto li 15 del mese di novembre dell'anno passato, presentate al mio Vicario alli 5 del mese di marzo precedente». Ritro-

⁶⁴ Ivi, vol. 191, fasc. 25.

⁶⁵ Ivi, vol. 192, fasc. 17.

⁶⁶ Ivi, vol. 199, fasc. 9, c. 15r.

vandosi in Monopoli «mia patria, et assente dalla mia Chiesa», non avrebbe potuto «apportare» all'autorità giurisdizionale «le ragioni per discarico» delle accuse mossegli dal Rusca, «persona discola et inquieta», il quale avrebbe agito, a detta del vescovo, «contro ogni dovere, per sdegno d'essere stato dichiarato due volte scomunicato dal mio tribunale per eccessi commessi contro religiosi», e nell'intento di scatenare un conflitto tra Stato e Chiesa («haverebbe posta in revolta l'una e l'altra giurisdizione») con il solo fine di «vendicarsi con questo mezzo». Sul problema dei rapporti tra autorità giurisdizionali e diocesane, il vescovo di Bovino precisò che «nel spatio di 42 anni di governo» pastorale aveva «avuto mira particolare di non fare pregiudizio alla reale giurisdizione», ribadendo la volontà di proseguire i buoni rapporti («piglio ardire di pregarla a continuare la medesima corrispondenza») tenuti già al tempo del reggente Scipione Rovito, «buon'anima che non hebbe mai occasione di dolersi di me»⁶⁷.

Nonostante le buone intenzioni del vescovo, il 15 aprile 1637, il viceré, conte di Miranda, gli fece notificare un provvedimento proibitivo:

ci è parso dire che la legge canonica et Civile prohisce la successione ab intestato, ne da tanpoco pena a quelli che moreno senza fare testamento, mentre si presuppone disposizioni in favore di quelli heredi che ab intestato li succedono, et perciò a quelli non se li deve levare quel tanto la legge li dà, non essendo anzi cosa ragionevole che il vivo habbia da fare testamento al morto⁶⁸.

La reazione del vescovo fu immediata, ribadendo, il 30 aprile, che all'ultima *ortatoria* avrebbe potuto «replicare l'istessa causa» addotta a quella del mese di marzo, «coma a detto Tomaso non compete attione alcuna sopra quanto have esposto a V. E. il che si scorge per haver figurato il negotio contrario alla verità», offendendo la «reputatione» del vescovo e non considerando che lo stesso prelado avrebbe avuto «occasione di proponere con verità a V. E. cause contro di esso che meritasse rigorosissimo castigo come si riserba di farlo a suo tempo». Per ora, il vescovo si limitava ad esporre la propria versione dei fatti, «per farci ponere silentio che non venisse di nuovo a molestarla per detta causa».

Nella Terra d'Illiceto nel mese di maggio dell'anno passato 1636 passò all'altra vita Violante Pammarano di morte improvvisa sedendo a tavola la sera quando mangiava l'insalata, e morì senza confessione, né ricevere altri sacramenti per non haver dato segno alcuno di contritione, pensò il Vescovo fare la dispositione per l'anima sua conforme al solito, et con tutto che poteva farla di maggior summa per la dote grossa che detta Violante possedeva a prieghi di Giovan Iacomo e Giovan Stefano Rusca fratelli, figli di detta Violante, che

⁶⁷ Ivi, c. 8r-v.

⁶⁸ Ivi, c. 10r.

spontaneamente offrirono docati quaranta, se ne contentò detto Vescovo, e l'applicò in beneficio della Chiesa Collegiale d'Illiceto quali docati quaranta furono pagati quattro mesi dopo⁶⁹.

Alla grave accusa di aver negato la sepoltura ecclesiastica alla madre del denunciante, il vescovo replicò:

né per detta disposizione fu impedita la sepoltura alla morta, né fatto ciò senza al detto pagamento, né applicarsi li detti docati quaranta in beneficio d'esso Vescovo, come have esposto il detto Tomaso Rusca, il quale non ha contribuito parte alcuna in detto pagamento per esser vissuto molt'anni prima separatamente dalla madre e fratelli, et vive al presente con moglie e figli, ora have partecipato della dote della madre dopo la sua morte, per il che non può pretendere cosa alcuna per la sua porzione, spettando alli fratelli che offrirono et pagarono li detti docati 40 come s'è detto di sopra et quelli non se ne risentono conoscendo di non haver raggione⁷⁰.

Nel merito della spinosa e controversa questione dei *testamenti dell'anima*, il vescovo tenne a ribadire:

In quanto che sia proibito a Vescovi da superiori di fare testamenti per l'anime di quelli che moiono di morte improvvisa, ovvero senza far testamenti essendoci l'heredi, si vede osservare il contrario per il Regno in particolare da Prelati providi a presentatione di S. Maestà Cattolica havendo determinato la Sacra Congregatione per decreto generale di poterlo fare li Vescovi dove ci è la consuetudine⁷¹.

Giustificato da tali disposizioni, il vescovo di Bovino, durante il suo governo pastorale (1616-1658), fece «molte disposizioni per l'anime di diversi particolari morti nella città e diocesi». Si trattava di un lungo elenco che non riportava «per non apportare tedio a V. E.», limitandosi a «nominare questi soli per essere persone conosciute»:

La disposizione che fece di docati duecento per l'anima del fratello del barone d'Accadia, morto senza fare testamento, applicandoli a beneficio della Chiesa di detta Terra, e d'altri docati duecento per l'anima di Antonio Capece Zurlo barone di Mont'Acuto, morto all'improvviso sedendo in una sedia senza confessione, né altri sacramenti e per non haver dato segno di contrizione quali docati duecento applicati altrettanto a beneficio di quella Chiesa⁷².

Dopo aver ammesso il ricorso ai *testamenti dell'anima*, il vescovo ribadì ulteriormente le «raggioni per suo discarico»:

⁶⁹ Ivi, c. 11r-v.

⁷⁰ Ivi, c. 11v.

⁷¹ Ibid.

⁷² Ivi, c. 12r.

Nella detta possessione se ci sono mantenuti li Vescovi suoi precedenti che per l'ordine della Sacra Congregatione che lo permette, e per la consuetudine è fatta legge, et esso Vescovo l'have osservata come legge non pregiudiziale alla Real giurisdizione; e si bene per Napoli fu proibito di non potersi fare dette disposizioni non si intende per il Regno che ci fusse prohibitione universale per tutto il Regno la Sacra Congregatione non ci haverebbe provisto il contrario, et haverebbe annullata la consuetudine⁷³.

In conclusione⁷⁴, si può affermare che nel XVII secolo la questione dei *testamenti dell'anima*, dopo essere stata definita, nel corso del '500, sul piano dei rapporti Stato-Chiesa e su quello delle implicazioni giuridico-religiose della prassi⁷⁵, fu oggetto di scontro nelle realtà periferiche del Regno, in attesa che nel corso del XVIII secolo riesplodesse la conflittualità, culminante nell'intervento del 17 settembre 1738, con cui il delegato della Reale Giurisdizione, Orazio Rocca, su ordine sovrano comunicato dal Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, Gaetano Maria Brancone, comunicò al vescovo di Bitonto, Giovanni Barba: «Non è permesso dalla legge che una persona faccia il testamento per l'altra, dovendo dipendere unicamente dalla volontà del testatore il disporre de' suoi beni»⁷⁶.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Per un'analisi contestuale e approfondita della tematica, si rinvia al volume di F. GAUDIOSO, «*Il bene dell'anima*». *Morti intestati, abusi vescovili e conflitti giurisdizionali nel Regno di Napoli, secoli XVI-XVIII* (in preparazione).

⁷⁵ Un esame dei *Discorsi giuridici* dell'episcopato del Regno di Napoli è in F. Gaudioso, *La difesa di una consuetudine «antica e immemorabile»*. *I discorsi giuridico-religiosi sui testamenti dell'anima nel Regno di Napoli in*

età moderna (di prossima pubblicazione).

⁷⁶ Cfr. D. Gatta, *Regali dispacci, nelli quali si contengono le Sovrane Determinazioni de' Punti Generali, e che servono di norma ad altri simili casi, nel Regno di Napoli*, parte prima, tomo II, Napoli, 1777, p. 56. La stessa politica di proibizione della prassi dei testamenti *dell'anima* sarà perseguita in Spagna da Carlo III di Borbone, con l'emanazione della Prammatica del 2 febbraio 1766 (cfr. N. Rapún Gimeno, *La intervención de la Iglesia* cit., pp. 24-25).